

SPECIAL ISSUE

PROSPETTIVE FILOSOFICHE NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

Editor: Paolo Heritier

Leonardo Zingaro

Gli attanti metaversali come soggetti di diritto

Brevi riflessioni a partire da John R. Searle

Abstract

Among the countless foundational questions regarding the Metaverse, one stands out: Can an avatar be endowed with legal subjectivity? This research aims to answer this question by applying the theoretical paradigm of the philosopher John R. Searle “X counts as Y in C.” In other words, is it possible for an avatar (X, which is already Y in a previous status function) to be considered a legal subject (Y) in the legal context of metaverse (C)? The primary focus – with reference to criminal liability profiles – will be on what we will refer to as NPCs [Non-Player Characters/Non-Playable Characters], that is, avatars driven by AI [Artificial Intelligence]. After briefly focusing on some of the most well-known and long-standing *fictiones iuris*, such as the concepts of “natural person” and “legal person”, which reveal the historical flexibility of the law, we will delve into J.R. Searle’s paradigm. Consequently, we will explore the hypothesis of a *quid pluris* that could render metaversal “actants” legally qualifiable as subjects of law, akin to legal entities *ex d.lgs. 231/2001*.

Keywords: John Searle – Legal Subjectivity – Metaverse – NPC – Social Ontology.

Abstract

Fra le innumerevoli questioni fondazionali che si pongono a proposito del Metaverso, ne emerge una in particolare: può un avatar essere dotato di soggettività giuridica? Il tentativo di questa ricerca sarà quello di applicare il paradigma teorico del filosofo John R. Searle “X counts as Y in C” per provare a rispondere a tale domanda. Insomma, è possibile che un avatar (X, nonché Y di una precedente funzione di *status*) possa valere

come soggetto di diritto (Y) nel contesto giuridico metaversale (C)? Si considereranno principalmente – con riferimento ai profili di responsabilità penale – quelli che chiameremo NPC [*Non-Player Character/Non-Playable Character*], vale a dire avatar mossi da AI [*Artificial Intelligence*]. Dopo un breve *focus* su alcune delle più note e risalenti *fictiones iuris*, ossia quelle di “persona fisica” e di “persona giuridica”, capaci di disvelare la storica duttilità del diritto, si approfondirà il paradigma di J.R. Searle. Conseguenzialmente, si discuterà l’ipotesi di un *quid pluris* che renderebbe gli “attanti” metaversali qualificabili giuridicamente come soggetti di diritto alla stregua, ad esempio, degli enti *ex d.lgs. 231/2001*.

Parole chiave: John Searle – Soggettività giuridica – Metaverso – NPC – Ontologia sociale.

Sommario: 1. “Soggettività senza soggetto” – 2. Cenni su alcune *fictiones iuris* – 3. Lineamenti di ontologia sociale – 4. Ri-ontologizzare l’attante – 5. Indicatori di *status* vs. regole anankastico-costitutive.

1. “Soggettività senza soggetto”

Il Metaverso¹ rientra senz’altro nella categoria dei “fenomeni di fenomeni” [*Erscheinungen der Erscheinungen*]², per dirla con Amedeo Giovanni Conte. Nondimeno, nella variegata pletora di questioni che l’affermarsi di questo nuovo orizzonte solleva, merita particolare attenzione la natura e lo statuto delle presenze che abitano e abiteranno questi mondi.

Si possono individuare almeno due principali categorie di “attanti”³ – cioè di entità non propriamente umane – che occupano le “stanze intelligenti”⁴ del Metaverso: da un lato gli avatar, intesi come trasfigurazioni digitali di soggetti umani identificabili, dall’altro entità autonome non riconducibili a persone fisiche, ossia personaggi virtuali controllati da sistemi di AI [*Artificial Intelligence*]⁵. Dunque, ci troviamo di fronte rispettivamente a *rappresentazioni elettroniche dell’umano* e a *rappresentazioni elettroniche del non umano*. Entrambe le categorie appena descritte indicano chiaramente entità virtuali [*virtual entities*] diverse da quelle fisiche del mondo reale, ma che sono anche differenti da quelle entità che popolano i nostri sogni e la nostra immaginazione⁶.

Gli avatar, generalmente manovrati da utenti umani, agiscono nel Metaverso come rappresentazioni operative e simboliche di questi ultimi e pongono una serie di questioni giuridiche legate alla qualificazione delle azioni compiute tramite essi. Per cominciare dai casi più semplici da sussumere in fattispecie già esistenti, si rifletta, ad esempio, su una vasta gamma di reati già perpetrabili

¹ Per una ricognizione generale ed immediata sul Metaverso si rinvia a: Ball (2022); Carciofi (2022). In senso più analitico: Park, Kim (2022: 4209-4251); Floridi (2022: 1-7); Li *et al.* (2023: 136-143); Gupta, Singh (2025: 1-24). Per un primo approccio alle problematiche di carattere giuridico legate al Metaverso si veda: Saranza di S. Ippolito, Pierro, Epicoco (2022); Piccinalli, Puccio, Vasta (2023).

² Mi riferisco al titolo di un saggio di Conte (1986: 167-198).

³ Il termine è riconducibile a Tesnière (1959) ed è stato successivamente ripreso e rielaborato in contesti differenti da Greimas (1966), Latour (2000) e molti altri ancora, fino ad arrivare a Teubner (2015: 21-36).

⁴ Weinberg (2020).

⁵ Per una classificazione delle “creature aliene” del Metaverso si veda: Arcagni (2023: 85-92). Sulle relazioni che intercorrono tra AI e Metaverso si veda: Huynh-The *et al.* (2023: 1-11).

⁶ Cfr. Brey (1998: 239-263).

nel Metaverso⁷: il *griefing*, ossia il comportamento di un utente volto a molestare gli altri utenti anziché perseguire obiettivi coerenti con le funzioni della piattaforma⁸; il *flaming* qualora si verifichi l'invio di messaggi ostili e offensivi⁹; il *doxing* che consiste nella diffusione dei dati di un utente senza o contro il suo consenso, al fine di cagionargli un danno¹⁰; vi sono ancora tutte le ipotesi di *scamming* collegate alla creazione dei c.d. *Fake NFT*¹¹. Mancano all'appello soprattutto i c.d. "*Schrödinger crimes*"¹², decisamente più complessi da inquadrare sotto il profilo dogmatico e sanzionatorio. Nel celebre paradosso di Schrödinger, il gatto – chiuso in una scatola con una sostanza velenosa – fino a quando non intervenga una verifica empirica, è sia vivo che morto, in una sovrapposizione di stati differenti [*Überlagerung der Zustände*]¹³. Allo stesso modo, alcune condotte non sono ancora definibili e disciplinabili con certezza come reati. Penso ad una violenza sessuale di un avatar ai danni di un altro avatar¹⁴. Una condotta apparentemente innocua di cui, però, andrebbe esaminato ed eventualmente valorizzato il conseguente danno psicologico alla persona fisica, nonché vittima.

Diverso è il caso delle entità animate da AI. Ne parlerò utilizzando l'espressione NPC [*Non-Player Character/Non-Playable Character*], un termine nato in ambito videoludico ma che può utilmente estendersi anche agli ambienti metaversali, a condizione di chiarirne l'adattamento concettuale. In questo contesto, gli NPC sono soggetti virtuali autonomi, non governati in tempo reale da un utente umano, ma progettati per interagire con altri agenti (umani o artificiali). In tal caso, la questione centrale è la possibilità stessa di considerarli soggetti in senso giuridico. È, quindi, pensabile una "soggettività senza soggetto"¹⁵?

Nell'indagine che segue ciroscriverò la mia analisi alla figura dell'NPC e ai profili legati alla responsabilità penale.

2. Cenni su alcune *fictiones iuris*

È necessario procedere formulando una premessa. Pur essendo vero che "[l]'uomo è autenticamente soggetto, [...] è soggetto di diritto, è il soggetto del diritto"¹⁶, l'idea che solo gli individui umani possano farsi "attori" nel panorama giuridico contemporaneo è una tesi ormai universalmente superata. Si pensi

⁷ Per un'analisi più accurata si prenda in esame il seguente White Paper: Interpol (2024).

⁸ Ipotesi che sembra richiamare nel nostro ordinamento l'art. 660 c.p. "*Molestia o disturbo alle persone*" o, in casi più gravi, l'art. 612-bis c.p. "*Atti persecutori*".

⁹ Penso al reato di "*Minaccia*" di cui all'art. 612 c.p. Ancora, in certi contesti, si potrebbe richiamare anche l'art. 595 c.p. "*Diffamazione*".

¹⁰ Sanzionato concretamente dall'art. 167 "*Trattamento illecito di dati*" del d.lgs. 196/2003.

¹¹ Al riguardo, è pressoché immediato il riferimento al reato di "*Truffa*" ex art. 640 c.p.

¹² Haber (2024: 869-870). Vengono anche definiti "*Fantasy crimes*" [Brenner (2008: 1-97); Qin, Wang, Hui (2025: 1-15)].

¹³ Cfr. Schrödinger (1935: 844-849).

¹⁴ È emblematico il caso della ricercatrice Nina Patel, il cui avatar – una volta entrato in *Horizon Worlds* – sarebbe stato oggetto di una violenza di gruppo, dapprima tramite frasi oscene ed ingiuriose e, in seguito, subendo una vera e propria violenza "fisica" [Bellini (2024: 91)].

¹⁵ L'espressione è di Campanale (1990).

¹⁶ Filippino (1999: 85).

ai diritti degli animali¹⁷. Peraltro – data la particolare e crescente attenzione per la tutela ambientale – “nulla impedisce che vi si aggiungano ancora i diritti delle piante, e persino quelli delle pietre”¹⁸.

È gioco forza che il tema della soggettività per l’NPC non debba essere pensato come lontano dalle categorie attuali. D’altronde si parlerebbe dell’ennesima *fiction iuris*. Notoriamente i concetti di “persona fisica” e di “persona giuridica” [*Körperschaft*] rappresentano delle costruzioni del diritto¹⁹. L’uomo è davvero “*une invention récente*”²⁰. Più specificamente, Kelsen scrive:

La «persona fisica» non è l’uomo come sostiene la dottrina tradizionale. L’uomo non è un concetto giuridico, ma un concetto biologico-psicologico, [...] il diritto non comprende l’uomo nella sua totalità con tutte le sue funzioni spirituali e corporali [...]. In altri termini: l’uomo non appartiene alla comunità costituita dall’ordinamento giuridico come un tutto, ma vi appartiene soltanto con alcune delle sue particolari azioni od omissioni, in quanto queste sono appunto regolate da norme dell’ordinamento della comunità²¹.

E prosegue:

Come la persona fisica così anche la così detta persona giuridica è soltanto l’espressione unitaria di un complesso di norme, cioè di un ordinamento giuridico e precisamente di un ordinamento che regola il comportamento d’una pluralità di uomini²².

A questo punto, tramite la regola elaborata da John Searle “*X counts as Y in C*”, proverò a rispondere alla domanda posta nel paragrafo precedente, ma questa volta presentata in chiave differente²³. È possibile che un NPC (X) possa valere come soggetto di diritto (Y) nel Metaverso (C)?

3. Lineamenti di ontologia sociale

Il compito che Searle si propone è quello di descrivere l’“enorme ontologia invisibile” che può celarsi, ad esempio, dietro una semplice frase come: “*Un demi, Munich, à pression, s’il vous plaît*”²⁴. Per dare seguito a questo progetto, il filosofo traccia la distinzione tra fatti bruti [*brute facts*] e fatti istituzionali [*institutional facts*]. I primi, per esistere, non necessitano di alcuna istituzione umana (una montagna, il ciclo delle stagioni e così via), mentre i secondi ne sono dipendenti (il denaro, una sentenza o magari

¹⁷ Ad esempio: l’art 544-ter c.p. rubricato “Maltrattamento di animali”.

¹⁸ Incampo (2023: 104). Invero, i diritti non appartengono né a fatti idealmente immutabili, né tanto meno a fatti della durata di un giorno, stanno per così dire “in mezzo”. È questa, in particolare, la teoria dei “mesofatti” [*mesofacts*], sulla quale rinvio a: Incampo (2020: 193-216); Incampo (2016: 719-731); Incampo (2015: 263-276).

¹⁹ “*Persona* nomina non un soggetto fisico, ma la maschera o la finzione attraverso la quale egli diventa un soggetto di diritto”, così Agamben (2017: 126).

²⁰ Foucault (1966: 398). Per Foucault il concetto di uomo esiste solo in virtù di una specifica configurazione di saperi.

²¹ Kelsen (2000: 87-88).

²² *Ivi*: 89.

²³ In una prospettiva metodologica simile: Brey (2003: 269-282).

²⁴ Searle (2006: 9).

un titolo di studio)²⁵. I fatti istituzionali, poi, corrispondono a “sistemi di regole costitutive”²⁶ nella forma “*X counts as Y in C*”²⁷. Per richiamare l’esempio più classico: un pezzo di carta così e così (X) conta come una banconota da 10 euro (Y) nel contesto dell’Unione Europea (C). L’ulteriore tassello della visione searlina corrisponde all’intenzionalità collettiva [*collective intentionality*], cioè quella predisposizione alla condivisione di stati mentali come credenze, desideri e intenzioni²⁸. Se tutti *credono*²⁹ che un pezzo di carta con certe caratteristiche sia denaro e lo usano e trattano come tale, allora sarà denaro con tutte le funzioni che tale *status* comporta.

Tornando a noi. A proposito dell’NPC certamente può dirsi scongiurata l’ipotesi dei “termini Y indipendenti” [*freestanding Y terms*], cioè le imposizioni di funzioni di *status* che non richiedono un oggetto o una persona su cui posarsi³⁰. Qual ne è, allora, il sostrato (la X)? Fissarlo è in parte arduo proprio a causa dell’iterazione della struttura “*X counts as Y*”, ossia della possibilità di imporre funzioni di *status* su entità già segnate a loro volta da funzioni di *status*. Ad esempio: solo un cittadino italiano (X) può diventare Presidente della Repubblica (Y); tuttavia, essere un cittadino italiano significa già possedere una precisa funzione di *status*, dal momento che solo una persona con certe caratteristiche (X) può essere cittadino italiano (Y)³¹. È ciò che accade pure con l’NPC: esso nasce da una prima “iscrizione”³² all’interno di una stringa di codice di partenza che fungerà da base per tutte le successive attribuzioni di funzioni di *status*. E ancora, a proposito dell’origine dell’NPC, mentre secondo Searle i fatti bruti sono fatti che esistono indipendentemente da qualsiasi istituzione umana, nel lessico di G.E.M. Anscombe il fatto bruto risulta configurato, invece, come un concetto relativo³³. In questa prospettiva, il fatto bruto sottostante all’NPC esiste, opera e ha valore soltanto all’interno di sistemi artificiali progettati dall’uomo, trovando espressione concreta nei linguaggi di programmazione e nelle architetture algoritmiche³⁴.

²⁵ Cfr. *ivi*: 7. In altri termini, Searle separa “quegli aspetti della realtà [*features of reality*] che sono indipendenti dall’osservatore [*observer-independent*] (o indipendenti dall’intenzionalità) [da] quegli aspetti della realtà che sono dipendenti dall’osservatore [*observer-dependent*] (o dipendenti dall’intenzionalità)” [Searle (2003: 28)].

²⁶ Searle (2009: 82).

²⁷ Sul punto: Searle (2006: 53-56). Va precisato che la regola costitutiva di Searle presenta interessanti affinità con la categoria di “norma costruttiva” [*norma konstrukcyjna*] di Czesław Znamierowski [cfr. Znamierowski (1924)].

²⁸ Cfr. Searle (2006: 33-36).

²⁹ Sottolinea Bruno Celano: “L’esistenza di fatti istituzionali dipende, dunque, dalla credenza che essi esistano. Tuttavia [...] può accadere [...] che i membri del gruppo sociale [...] abbiano, a proposito dei fatti istituzionali rilevanti, false credenze” [Celano (2003: 80)].

³⁰ Per una ricostruzione dell’eccezione alla regola di Searle vedi: Thomasson (2003: 269-290); Smith, Searle (2003: 285-309); Smith (2003: 137-152); Searle (2010: 128-132). Un’analoga idea, quella di “oggetto istituzionale incorporeo”, si trova in Lorini (2000: 97 ss.).

³¹ Cfr. Searle (2006: 92-93).

³² Intendo solo evocare la teoria della “documentalità”. Per Maurizio Ferraris “nulla di sociale esiste al di fuori del testo”. In tal senso, gli oggetti sociali sono anzitutto atti sociali che, in quanto tali, intervengono tra almeno due persone e si caratterizzano per essere iscritti su pezzi di carta, file di computer o, perfino, nella testa delle persone coinvolte nell’atto [cfr. Ferraris (2014)]. Si tratta del “testualismo debole”, ben distante dal “testualismo forte” di Jacques Derrida, in base al quale “nulla esiste al di fuori del testo” [*Il n’y a rien hors du texte*] [cfr. Derrida (2024)].

³³ Vedi Anscombe (1958: 69-72).

³⁴ Riprendo l’interessante intuizione di Loddo (2024: 363).

Gli NPC sono, dunque, degli agenti centrali nei *non-luoghi*³⁵ metaversali e lo sono grazie al riconoscimento collettivo di questo ruolo. Fino a che punto, però, sarebbero soggetti di diritto? Vi mancherebbero, infatti, alcuni requisiti minimi. La questione sarà approfondita nel paragrafo successivo; intanto, è palese l'assenza, quantomeno, di indicatori di *status* [*status indicators*] che ci permettano di riconoscere l'NPC quale soggetto di diritto a tutti gli effetti.

Searle precisa:

Dal momento che i fatti istituzionali esistono solo grazie all'accordo umano, in molti casi essi richiedono rappresentazioni ufficiali, ciò che precedentemente ho chiamato indicatori di status, perché l'esistenza di fatti istituzionali non può in generale essere ricavata dai meri fatti fisici della situazione. [...] Nelle società complesse gli indicatori di status comuni sono i passaporti e le patenti. Essi indicano lo status del portatore come qualcuno che è legalmente autorizzato a viaggiare verso e da paesi stranieri o è legalmente qualificato a guidare. Il mezzo più comune per l'indicazione di status è la forma scritta. Firmare un documento può creare un nuovo fatto istituzionale, ma l'esistenza continuata della firma scritta indica, *ceteris paribus*, l'esistenza continuata del fatto³⁶.

Non dobbiamo farci trarre in inganno. Per Searle, gli indicatori di *status* non fondano il fatto istituzionale, non sono neppure un surrogato della 'X'. Si tratta di meri segni di riconoscimento:

La funzione degli indicatori di status è sempre *epistemica*. Abbiamo bisogno di distinguere il ruolo del linguaggio nella costituzione del fatto istituzionale, [...] dal ruolo del linguaggio nell'*identificare* ciò che è già stato costituito [...]. Nel parlare degli indicatori di status sto descrivendo questo secondo ruolo³⁷.

4. Ri-ontologizzare l'attante

Pertanto, in che modo l'NPC (X) può diventare soggetto di diritto (Y)?

Le riflessioni che seguono non intendono delineare un modello normativo compiuto, ma offrire spunti esplorativi per alimentare un dibattito ancora *in fieri*. Partirò da istituti giuridici già esistenti che possono aiutarci a immaginare forme di soggettività autonoma per gli NPC ed eviterò – per una ragione precipuamente metodologica – l'ormai diffuso modello della responsabilità vicaria che ridurrebbe la macchina a mero strumento dell'agire criminoso umano, negandole così un'autonomia propria³⁸.

³⁵ Non mi riferisco ai “non-luoghi” [*non-lieux*] di Marc Augé [cfr. Augé (1992)]. Per “non-luogo” l'antropologo francese intende uno spazio che non può definirsi identitario, relazionale e storico, si parla principalmente di luoghi di transito, luoghi destinati ad essere solo di passaggio e non di destinazione finale. Il *non-spazio* del Metaverso ambisce a essere esattamente il contrario.

³⁶ Searle (2006: 136-137).

³⁷ *Ivi*, 137.

³⁸ Proprio sulla crisi del modello vicario dinanzi alle evoluzioni dell'AI: Cappellini (2019: 503-508).

Ecco alcune, per così dire, “somiglianze di famiglia” [*Familienähnlichkeiten*]³⁹ nel confronto tra NPC e la ben nota categoria di “persona giuridica”⁴⁰.

Prendiamo come esempio un riferimento normativo a noi vicino; penso al d.lgs. 231/2001. Le medesime considerazioni prodotte con riferimento alla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001 sarebbero applicabili anche agli NPC? Effettivamente, tramite il principio della “colpa di organizzazione”⁴¹, si è già superata la “barriera” della personale responsabilità penale. Riprendendo il caso avatar riconducibili a persone fisiche, non sembrano emergere particolari criticità concettuali. È infatti plausibile estendere all’avatar le logiche della responsabilità previste dal d.lgs. 231/2001, considerandolo un soggetto virtuale imputabile congiuntamente al suo corrispondente reale, quantomeno come *longa manus* di quest’ultimo⁴². Alla luce di ciò, l’avatar si configura come un prolungamento digitale dell’agente umano, che resta il vero e unico responsabile delle condotte compiute. Si tratterebbe, in definitiva, di un “gesto artificiale guidato da un gesto umano”⁴³. E per gli NPC? Questi – a differenza dei software tradizionali che operano su regole e istruzioni predeterminate [*input*] – basandosi sempre più su sistemi di *machine learning*, sarebbero capaci di imparare dalle interazioni con l’ambiente e di prendere decisioni sulla base delle proprie rappresentazioni interne⁴⁴. A causa di questa sconfinata autonomia si scorge, indubbiamente, la necessità di attribuire una separata ed autonoma soggettività agli NPC⁴⁵.

Ma allora, chi risponde e in che modo? Come una qualsiasi società (s.r.l., s.p.a., ecc.) anche l’NPC non può essere confinato tra quattro mura (pena detentiva), ma potrebbe benissimo rispondere di sanzioni pecuniarie. L’art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001 recita: “Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”. Nell’NPC mancherebbe proprio la caratteristica dell’autonomia patrimoniale ed emergerebbe in maniera incisiva il problema dell’individuazione di un soggetto – persona fisica o persona giuridica – al quale ricondurre la responsabilità.

L’NPC esiste come segno, come insieme di dati, più precisamente come codice iscritto in un sistema informazionale complesso. Evidentemente non basta per potersi fare ‘Y’ (soggetto di diritto). L’idea, similmente a qualsiasi disciplina societaria, potrebbe essere quella di integrare la figura di NPC

³⁹ “Considera, ad esempio, i processi che chiamiamo «giuochi». Intendo giuochi da scacchiera, giuochi di carte, giuochi di palla, gare sportive, e via discorrendo. Che cosa è comune a tutti questi giuochi? [...] [S]e li osservi, non vedrai certamente qualche cosa che sia comune a *tutti*, ma vedrai somiglianze, parentele, e anzi ne vedrai tutta una serie. [...] Non posso caratterizzare queste somiglianze meglio che con l’espressione «somiglianze di famiglia» [Wittgenstein (1999: 46-47)]. Questa interessante espressione viene ripresa, a proposito della “teoria dei prototipi”, da: Passerini Glazel (2005: 109-113).

⁴⁰ Sulla duttilità delle categorie giuridiche già esistenti per l’inquadramento di nuove “soggettività artificiali”: Koops, Hildebrandt, Jacquet-Chiffelle (2010: 497-561).

⁴¹ Sulla questione mi preme richiamare la paradigmatica sentenza *ThyssenKrupp* (Corte di Cassazione, Sezione Unite, 24 aprile 2014, n. 38343). In quest’ottica, la società risulta responsabile per non essersi dotata di un sistema di organizzazione, gestione e controllo concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Per una panoramica sulla disciplina si veda: Schettino, Lucariello (2019); Castronuovo, De Simone, Ginevra, Lionzo, Negri, Varraso (2024).

⁴² Cfr. Ingarrica (2022: 7-9).

⁴³ Muscatiello (2024: 245).

⁴⁴ Per un inquadramento sistematico: Russel, Norvig (2021).

⁴⁵ Si può rinvenire una copiosa letteratura sul punto: Chesterman (2020: 819-844); Solaiman (2017: 155-179); De Bona (2022: 51-104); Moro (2024: 372-389).

con un obbligo di registrazione e di destinazione di capitale⁴⁶. Dunque, un passaggio in più, una ri-ontologizzazione sotto il profilo giuridico che richiama, in una certa misura, la proposta della “personalità giuridica parziale” formulata da Anna Beckers e Gunther Teubner⁴⁷. Difatti, in merito al *rischio di autonomia* che si manifesta nel caso di decisioni pienamente indipendenti da parte dell’agente digitale, è stata avanzata l’ipotesi secondo cui le scelte autonome degli algoritmi dovrebbero essere considerate giuridicamente vincolanti e, di conseguenza, produrre effetti in termini di responsabilità. In questo modo, il comportamento degli agenti *software* – e non soltanto quello delle aziende che ne curano lo sviluppo o la gestione – costituirebbe una violazione per la quale le aziende dovranno essere ritenute responsabili di volta in volta.

La differenza tra la proposta precedentemente discussa e la tesi di Beckers e Teubner risiede nel fatto che la richiesta preventiva di registrazione e di destinazione di capitale assicurerebbe una copertura *ab origine* più certa e garantista. In particolare, la registrazione consentirebbe alle società di formalizzare e rendere pubblicamente opponibile la titolarità su determinati NPC, configurandoli o meno come entità riconducibili alla loro sfera organizzativa e di responsabilità. Allo stesso tempo, la destinazione di un capitale – suscettibile di integrazioni nel tempo – realizzerebbe un patrimonio segregato *ad hoc*, destinato a far fronte alle conseguenze di carattere penale (e non solo) derivanti dall’attività dell’NPC.

5. Indicatori di *status* vs. regole anankastico-costitutive

In conclusione, la registrazione e il conferimento di capitale come si configurano? Sono classificabili solo come semplici indicatori di *status*?

Certamente no. Gli *indicatori di status* codificati da Searle (patenti di guida, uniformi, passaporti, certificati di matrimonio), come ricordato, non possono arrivare a ricoprire una funzione differente da quella epistemica e simbolica. Essi si limitano a documentare le realtà istituzionali, non potendone rappresentare regole costitutive. Nel particolare contesto prospettato, però, il fatto istituzionale (soggettività giuridica/Y) sembrerebbe essere specificamente legato ai suoi indicatori di *status* (registrazione e capitale), anzi dipendente.

Piuttosto, la registrazione e la destinazione di capitale somigliano a particolarissime regole costitutive. Alludo alle *regole anankastico-costitutive*, tornando al lessico di Conte.

Per le regole che [...] pongono una condizione *necessaria* (una *condicio sine qua non*) di ciò su cui esse vertono, io ho proposto il termine «regole anankastico-costitutive». (L’etimo del termine è trasparente: è il nome greco della necessità: «*anánke*»). [Si prenda] l’art. 782, 1. comma, del Codice civile italiano, nel quale [...] il verbo modale «dovere» appare in accezione non deontica, ma anankastica. Esso pone una condizione necessaria affinché un comportamento abbia valore di donazione⁴⁸.

⁴⁶ Cfr. Matthias (2010: 244); Hilgendorf (2012: 127); Cheong (2022: 476). Per un approfondimento sulle teorie intorno allo *status* giuridico dell’AI: Hallevy (2010: 171-202); Ruffolo (2020:75-88); Novelli (2023: 1347-1359). In tempi più risalenti: Sartor (2002: 465-499); Sartor (2003: 55-87).

⁴⁷ Beckers, Teubner (2021). Alcuni problemi legati alla responsabilità degli agenti digitali si rifanno a delle tesi già discusse in un precedente saggio di Teubner (2018: 155-205), di cui segnalo anche l’ottima versione in lingua italiana [Teubner (2019)].

⁴⁸ Conte (1985: 28). Per agevolare la comprensione del passaggio, ecco il testo dell’art. 782, comma 1, c.c.: “La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”. Sull’introduzione del concetto di regola anankastico-costitutiva nella cornice della teoria searliana vedi Smith, Loddo, Lorini (2020: 64-65).

Ne consegue che, pur essendo concepibile – ma non auspicabile – l'esistenza di attanti non regolarmente registrati (così come avviene oggi per le società irregolari), la registrazione insieme alla destinazione di capitale costituirebbero condizioni necessarie affinché un NPC, conti davvero come soggetto di diritto nel Metaverso.

Bibliografia

- Agamben G. 2017. *Karman. Breve trattato sull'azione, la colpa e il gesto*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Anscombe G.E.M. 1958. *On Brute Facts*, in *Analysis*, 18 (3): 69-72.
- Arcagni S. 2023. *La zona oscura. Filosofia del Metaverso*, Roma: Luiss University Press.
- Augé M. 2018. *Nonluoghi*, Milano: Elèuthera.
- Ball M. 2022. *Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà, e perché sta rivoluzionando le nostre vite*, Milano: Garzanti.
- Beckers A., Teubner G. 2021. *Three Liability Regimes for Artificial Intelligence. Algorithmic Actants, Hybrids, Crowds*, Oxford: Hart Publishing.
- Bellini O. 2024. *Virtual Justice: Criminalizing Avatar Sexual Assault in Metaverse Spaces*, in *Mitchell Hamline Law Review*, 50 (1): 75-115.
- Brenner S.W. 2008. *Fantasy Crime: The Role of Criminal Law in Virtual Worlds*, in *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, 11 (1): 1-97.
- Brey P. 1998. "Space-Shaping Technologies and the Geographical Disembedding of Place," in A. Light, J.B. Smith (eds.), *Philosophy & Geography Vol. III: Philosophies of Place*, New York/London: Rowman & Littlefield. 239-263.
- Brey P. 2003. *The Social Ontology of Virtual Environments*, in *The American Journal of Economics and Sociology*, 62 (1): 269-282.
- Campanale D. 1990. *Soggettività senza soggetto*, Bari: Adriatica.
- Cappellini A. 2019. "Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale", in *Criminalia: Annuario di scienze penalistiche*, Pisa: Edizioni ETS. 499-520.
- Carciofi A. 2022. *Vivere il Metaverso. Vita, lavoro e relazioni: come trovare benessere ed equilibrio nel futuro di Internet*, Macerata: Roi Edizioni.
- Castronuovo D., De Simone G., Ginevra E., Lionzo A., Negri D., Varraso G. (a cura di) 2024. *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano: Wolters Kluwer.
- Celano B. 2003. "Intenzionalità collettiva, false credenze. Due aspetti problematici dell'ontologia sociale di J.R. Searle", in P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet, Macerata. 71-98.
- Cheong B.C. 2022. *Avatars in the Metaverse: Potential Legal Issues and Remedies*, in *International Cybersecurity Law Review*, 3: 467-494.
- Chesterman S. 2020. *Artificial Intelligence and the Limits of Legal personality*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 69 (4): 819-844.
- Conte A.G. 1985. *Regole eidetico-costitutive*, in *Nuova civiltà delle macchine*, III (3/4): 26-33.
- Conte A.G. 1986. "Fenomeni di fenomeni", in G. Galli (a cura di), *Interpretazione ed epistemologia*, Torino: Marietti. 167-198.
- De Bona G. 2022. *Verso la tutela giuridica dei sistemi intelligenti. Prospettive critiche della soggettività robotica*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 4 (2): 51-104.
- Derrida J. 2024. *Della grammatologia*, Napoli: Orthotes.
- Ferraris M. 2014. *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Roma-Bari: Laterza.
- Filipponio A. 1999. *Studi per una nomothetica trascendentale*, Bari: Adriatica.
- Floridi L. 2022. *Metaverse: a Matter of Experience*, in *Philosophy & Technology*, 35 (3): 1-7.

- Foucault M. 1966. *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Paris: Gallimard.
- Greimas A.J. 1966. *Sémantique structural. Recherche de méthode*, Paris: Larousse.
- Gupta U., Singh A. 2025. "Introduction to Metaverse," in G. Chhabra, K. Kaushik (eds.), *Understanding the Metaverse. Applications, Challenges, and the Future*, Singapore: Springer. 1-24.
- Haber E. 2024. *The Criminal Metaverse*, in *Indiana Law Journal*, 99 (3): 843-891.
- Hallevy G. 2010. *The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities – from Science Fiction to Legal Social Control*, in *Akron Intellectual Property Journal*, 4 (2): 171-202.
- Hilgendorf E. 2012. "Können Roboter schuldhaft handeln? Zur Übertragbarkeit unseres normativen Grundvokabulars auf Maschinen", in S. Beck (ed.), *Jenseits von Mensch und Maschine*, Baden-Baden: Nomos. 119-132.
- Huynh-The T. et al. 2023. *Artificial intelligence for the metaverse: A survey*, in *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 117 Part A: 1-22.
- Incampo A. 2015. "Don't Kill Cain: Towards a Theory of Mesofacts and Punishments," in A. Incampo, W. Żełaniec (eds.), *Universality of Punishment*, Bari: Cacucci. 263-276.
- Incampo A. 2016. "Quattro tesi climatologiche sul diritto. A proposito del «logos della norma» in Luigi Lombardi Vallauri", in Aa. Vv., *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, I, Padova: Wolters Kluwer Cedam. 719-731.
- Incampo A. 2020. *Filosofia del dovere giuridico*, Bari: Cacucci.
- Incampo A. 2023. *Storicità e universalità dei diritti*, in *Studi economico-giuridici*, LXIV (1): 97-112.
- Ingarrica D. 2022. *Metaverso criminale. Quali interazioni nel presente nazionale e quali sfide globali del prossimo futuro*, in *Giurisprudenza penale Web*, (9): 1-18.
- Interpol 2024. *Metaverse: a Law Enforcement Perspective. Use Cases, Crime, Forensics, Investigation, and Governance*. www.interpol.int.
- Kelsen H. 2000. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino: Einaudi.
- Koops B.J., Hildebrandt M., Jacquet-Chiffelle D.O. 2010. *Bridging the Accountability Gap: Rights for New Entities in the Information Society?*, in *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 11 (2): 497-561.
- Latour B. 2000. *Politiche della natura*, Milano: Raffaello Cortina.
- Li T. et al., *Metaopera: A Cross-Metaverse Interoperability Protocol*, in *IEEE Wireless Communications*, 30 (5): 136-143.
- Loddo O.G. 2024. *L'agire sociale ai tempi dell'intelligenza artificiale. Il concetto di "istituzione sociale-digitale"*, in *L'Ircocervo*, 23 (1): 359-371.
- Lorini G. 2000. *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, Padova: CEDAM.
- Matthias A. 2010. *Automaten als Träger von Rechten*, Berlin: Logos.
- Moro P. 2024. *Persona elettronica. Una finzione giuridica per l'intelligenza artificiale*, in *L'Ircocervo*, 23 (1): 372-389.
- Muscatiello V.B. 2024. *Ex Machina. Il diritto penale, all'improvviso*, in *L'Ircocervo*, 23 (1): 228-251.
- Novelli C. 2023. *Legal Personhood for the Integration of AI System in the Social Context: A Study Hypotesis*, in *AI & Society*, 38 (4): 1347-1359.
- Park S.-M., Kim Y.-G. 2022. *A Metaverse: Taxonomy, Components, Applications, and Open Challenges*, in *IEEE Access*, 10: 4209-4251.
- Passerini Glazel L. 2005. *La forza normativa del tipo. Pragmatica dell'atto giuridico e teoria della categorizzazione*, Macerata: Quodlibet.
- Piccinalli M., Puccio A., Vasta S. (a cura di) 2023. *Il metaverso. Modelli giuridici e operativi*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Qin H.X., Wang Y., Hui P. 2025. *Identity, Crimes, and Law Enforcement in the Metaverse*, in *Humanities and Social Sciences Communications*, 12: 1-15.
- Ruffolo U. 2020. *Il problema della "personalità elettronica"*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2 (1): 75-88.
- Russel S.J., Norvig P. 2021. *Artificial Intelligence: A modern approach*, London: Pearson.
- Saranza di S. Ippolito F., Pierro M.G., Epicoco I.O. 2022. *Il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy*, Torino: G. Giappichelli.
- Sartor G. 2002. *Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto?*, in *Contratto e impresa*, 18 (2): 465-499.

- Sartor G. 2003. *Gli agenti software e la disciplina giuridica degli strumenti cognitivi*, in *Il diritto dell'informatica e dell'informazione*, 19 (1): 55-87.
- Schettino M.H., Lucariello F. 2019. *La difesa degli enti nel d.lgs. 231/2001. Dal modello organizzativo al procedimento penale*, Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Schrödinger E. 1935. *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, in *Naturwissenschaften*, 23: 844-849.
- Searle J.R. 2003. "Ontologia sociale e potere politico", in P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet. 27-44.
- Searle J.R. 2006. *La costruzione della realtà sociale*, Torino: Einaudi.
- Searle J.R. 2009. *Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Searle J.R. 2010. *Creare il mondo sociale. La struttura della civiltà umana*, Milano: Raffaello Cortina.
- Smith B. 2003. "Un'aporia nella costruzione della realtà sociale. Naturalismo e realismo in John R. Searle", in P. Di Lucia (a cura di), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet. 137-152.
- Smith B., Loddo O.G., Lorini G. 2020. *Le credenziali: parole, disegni e poteri deontici*, in *TCRS – Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 1 (20): 59-74.
- Smith B., Searle J.R. 2003. *The Construction of Social Reality: An Exchange*, in *The American Journal of Economics and Sociology*, 62 (1): 285-309.
- Solaiman S.M. 2017. *Legal Personality of Robots, Corporations, Idols and Chimpanzees: A Quest for Legitimacy*, in *Artificial Intelligence and Law*, 25 (2): 155-179.
- Tesnière L. 1959. *Éléments de syntaxe structurale*, Paris: Klincksieck.
- Teubner G. 2015. *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, a cura di L. Zampino, Milano: Mimesis.
- Teubner G. 2018. *Digitale Rechtssubjekte? Zum privatrechtlichen Status autonomer Softwareagenten*, in *Archiv für die civilistische Praxis (AcP)*, 218 (2): 155-205.
- Teubner G. 2019. *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di P. Femia, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Thomasson A.L. 2003. *Foundations for a Social Ontology*, in *ProtoSociology: An International Journal of Interdisciplinary Research*, 18/19: 269-290.
- Weinberg D. 2020. *La stanza intelligente. La conoscenza come proprietà della rete*, Torino: Codice.
- Wittgenstein L. 1999. *Ricerche filosofiche*, Torino: Einaudi.
- Znamierowski C. 1924. *Podstawowe pojęcia teorii prawa. I. Układ prawny i norma prawna*, Poznań: Fiszer i Majewski.

leonardo.zingaro@uniba.it

Pubblicato on-line il giorno 18 agosto 2025